

bile ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine (c.d. comportamento alternativo lecito) non potendo essere soggettivamente ascrivito per colpa un evento che, con valutazione *ex ante*, non avrebbe potuto comunque essere evitato».

## **Infortunio ad alunno all'uscita da scuola e responsabilità del personale scolastico**

**Cassazione penale sez. IV, 7 maggio 2010 (u.p. 23 febbraio 2010), n. 17574 - Pres. Mocali - Est. Bianchi - P.M. (Conf.) Salzano - Ric. Campana e altri**

Non è la prima volta che la Corte Suprema affronta un'ipotesi di responsabilità del personale scolastico per un infortunio accaduto ad un alunno (v., in particolare, Cass. 1° luglio 2010, Pres.Cons.Min., MIUR, La Serra e altri, in *ISL*, 2010, 8-9, 477; Cass. 11 ottobre 2007, Sartori e altri, *ibid.*, 2008, 1, 57; Cass. 14 settembre 2006, Pintori e altra, *ibid.*, 2007, 2, 101; Cass. 22 gennaio 2001, Renzi e Min.Publ.Istruz., *ibid.*, 2001, 3, 157).

Solo che la fattispecie esaminata dalla sentenza qui segnalata presenta una peculiarità: «un ragazzo di 11 anni, alunno di prima media di una scuola pubblica, al termine delle lezioni, usciva di scuola e sulla strada comunale antistante l'edificio scolastico veniva investito e schiacciato da un autobus, morendo sul colpo». Oltre al guidatore dell'autobus, furono imputate di omicidio colposo quattro soggetti: «l'insegnante di educazione fisica che aveva effettuato la lezione dell'ultima ora di scuola prima dell'uscita, cui si addebitava la violazione del contratto collettivo di categoria e del regolamento di istituto che impongono di assistere all'uscita degli alunni dall'istituto, prevedono che gli alunni stessi, compresi quelli della scuola media, debbono essere fatti scendere e salire dai mezzi davanti al portone della scuola e attribuiscono all'insegnante la vigilanza in caso di ritardo dei mezzi, prevedendo, per il caso di ritardo notevole, che i minori siano consegnati alla forza pubblica»; «la preside dell'istituto, per avere, in violazione dei doveri (inerenti la funzione direttiva di cui era titolare, previsti dagli artt. 396, capi 1 e 2, lettere c), d), l), e 491, capo 2, lettera b), del D.Lgs. n. 297/1994), e, in particolare, del dovere di assicurare l'osservanza delle delibere collegiali, quale quella di cui sopra, omesso di far rispettare agli insegnanti gli obblighi previsti per garantire la incolumità degli alunni, pur essendo a conoscenza della esistente prassi per la quale gli alunni non venivano fatti scendere e salire dai mezzi»; «due dipendenti comunali, rispettivamente responsabili

del servizio comunale della pubblica istruzione e di quello di polizia municipale, per colpa generica in relazione all'orario di arrivo dell'autobus di linea alla scuola, coincidente con l'uscita dei ragazzi (mentre avrebbe dovuto essere anticipato in modo da poter aver tempo di fermarsi prima del loro arrivo) e per colpa specifica (artt. 157 c.d.s. e 352 reg.) per non aver fatto delimitare con apposita segnaletica orizzontale e verticale spazi idonei alla fermata dell'autobus, consentendo invece una indisciplinata, caotica e pericolosa circolazione dei mezzi di trasporto contestualmente all'ora di uscita dalla scuola». Mentre il giudice di primo grado ritenne tutti gli imputati responsabili dell'incidente, la Corte di appello di Firenze, confermò la responsabilità del solo autista.

Nell'accogliere i ricorsi della parte civile e del pubblico ministero, la Sez. IV annulla le assoluzioni, in quanto «ispirate alla non corretta applicazione delle norme di legge».

Premette che «non può essere messa in dubbio l'esistenza di una posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola; posizione che si configura diversamente a seconda, da un lato, dell'età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto, e, dall'altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma che si caratterizza in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo», e che «particolari poteri e correlativamente più pregnanti doveri competono al preside dell'istituto, in considerazione della funzione direttiva che al medesimo è attribuita, specificata in particolare, per quanto qui interessa, dalle competenze attribuite dal D.Lgs. n. 297/1994, che demanda al personale direttivo della scuola l'assunzione dei provvedimenti necessari per garantire la sicurezza della scuola prevedendo in particolare alla lettera d) dell'art. 369 che il preside deve «curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ... l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola», nonché, alla lettera h), che deve «tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto».

Ammette che, «nel caso di specie, la situazione si presenta singolare e di particolare complessità, dal momento che l'incidente nel quale il piccolo ha perso la vita è avvenuto non già all'interno dell'istituto e durante lo svolgimento delle normali attività scolastiche, in una situazione cioè che rientra tipicamente nel dovere di vigilanza, ma all'uscita dalla scuola, quando i ragazzi avevano già varcato i «confini» dell'istituto e molti di essi erano in procinto di salire sul mezzo che li avrebbe portati alle rispettive abitazioni».

Con riguardo a tale momento particolare, rileva «la assoluta pericolosità della organizzazione del trasporto dei ragazzi, o meglio della mancanza di organizzazione, dal momento che avveniva abitualmente che l'autobus che ha causato l'incidente arrivasse sul posto quando già i ragazzi erano per strada, e non già prima in modo che i ragazzi, alla loro uscita, potessero trovarlo fermo ad aspettarli, sempre allo stesso posto, come peraltro venne stabilito dopo l'incidente, ad appena tre giorni dallo stesso; quando venne altresì stabilito che al momento dell'uscita i collaboratori scolastici fossero davanti al portone a controllare, e che, in caso di ritardo dell'autobus, si aspettasse a far uscire i ragazzi sino a che tutti i mezzi di trasporto non si fossero posizionati».

Osserva che «queste semplici cautele avrebbero evidentemente impedito l'evento, che si è verificato allorché i ragazzi correvano incontro al loro autobus, ancora prima che lo stesso si fermasse nel punto che quel giorno, poiché non vi era una fermata prestabilita, l'autista aveva considerato più adatto».

Afferma che «di tale pericolosità dovevano farsi carico gli imputati, e soprattutto la preside, che della pericolosità della situazione ben era a conoscenza in virtù dei poteri direttivi che la legge le riconosce e del più generale dovere di adottare tutte le cautele suggerite dalla ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, a tutela di quei ragazzi che le erano stati affidati e che vedeva uscire da scuola in quelle condizioni».

Nota che «sarebbe bastato che, attraverso il coinvolgimento dei competenti servizi comunali venissero attuate quelle semplici misure organizzative che vennero attuate dopo», e che «anche l'omissione di intervento da parte dei dipendenti comunali è sicuramente censurabile, essendo loro specifica ed autonoma responsabilità, che avrebbe dovuto essere esercitata a prescindere dalla segnalazione da parte della scuola e dunque senza attendere tale segnalazione, quella di eliminare una situazione di evidente e grave pericolo quale in atto nella scuola media e della quale esse erano ben a conoscenza». Precisa ancora, a proposito dell'insegnante dell'ultima ora, che «ferma resta la sussistenza anche in capo alla medesima di una posizione di garanzia, che le imponeva quanto meno di segnalare la situazione pericolosa di cui si è detto e in ogni caso di vigilare sull'uscita dalla scuola dei ragazzi fino alla riconsegna dei medesimi ai genitori o altri soggetti parimenti responsabili».

## L'obbligo di sospensione dei lavori del coordinatore per l'esecuzione

Cassazione penale sez. IV, 7 maggio 2010 (u.p. 25 marzo 2010), n. 17576 - Pres. Cam-

panato - Est. Marzano - P.M. (Conf.) Gialanella - Ric. Bosi

Ancora una illuminante sentenza della Corte Suprema sul delicato tema attinente agli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili (in argomento v., da ultimo, Cass. 23 aprile 2010, Rizzi e altri, in *ISL*, 2010, 8-9, 473; Cass. 15 aprile 2010, Barbatti, *ibid.*, 2010, 7, 428; nonché la sentenza Bodini più avanti). Ancor più significativa, questa sentenza, in quanto fornisce inedite indicazioni in merito all'obbligo di sospensione dei lavori contemplato in termini collimanti dal vecchio art. 5, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 494/1996 e dall'attuale art. 92, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 81/2008.

Un operaio precipita, da un'altezza di circa 6-7 metri, mentre è intento a lavori di copertura del tetto di un capannone, senza disporre ed utilizzare cinture di sicurezza o altri presidi antinfortunistici. Il cantiere fa capo a una società immobiliare, che aveva concordato con il comune la lottizzazione dell'area ed aveva nominato un ingegnere quale coordinatore per la sicurezza nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori. I lavori erano stati affidati a una impresa, che li aveva subappaltati, quanto al montaggio dei fabbricati in calcestruzzo, a una ditta e, quanto alla copertura, ad altre due imprese, la prima delle quali, a sua volta, aveva subappaltato la copertura del capannone ad altra ditta (di cui l'infortunato era dipendente pur in mancanza di formale assunzione), senza che il relativo contratto venisse portato a conoscenza del coordinatore, che aveva continuato ad ignorarne la presenza in cantiere.

Nel confermare la condanna del coordinatore, la Sez. IV osserva che l'obbligo imposto al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate «non è avulso dall'intero contesto della generalità degli obblighi assegnati al coordinatore per l'esecuzione di lavori, indicati nelle altre lettere della stessa norma, ma, al contrario, con essi si coniuga», e che «il pericolo grave ed imminente ben può, quindi, scaturire, e di norma scaturisce, dalla doverosa attività di verifica delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, delle misure eventualmente dirette a migliorare la sicurezza nel cantiere».

Rileva che, a dire dell'imputato, «il coordinatore ha il compito di coordinare le imprese e non quello di interferire nell'operato dei datori di lavoro nello svolgimento delle loro lavorazioni e, tanto meno, di vigilare e dare direttive ai loro lavoratori, nel contesto della più generale esigenza di coordinamento tra le diverse imprese presenti nel medesimo "teatro" lavorativo», ma replica che, «in tema di prevenzione antin-